LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 05-04-1988 - REGIONE LAZIO - 05/04/1988, n. 18 - B.U.R. 20/04/1988, n.11

EPIGRAFE

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE.

Art.1

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art.2

Nelle more dell' approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalità di cui al precedente articolo, la Regione nell' ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art.3

Per le specie elencate nel presente articolo é vietato:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell' ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
- d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote; e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall' animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti: Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii); Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata); Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex); Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis); Tritone italiano (Triturus italicus); Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus); Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus); Rospo comune (Bufo bufo spinosus);

Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis); Raganella comune (Hyla arborea arborea); Rana agile (Rana dalmatina);

Rana greca (Rana graeca);

Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta); Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);

Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea); Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);

Testuggine d' acqua (Emys orbicularis); Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);

Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus); Ramarro (Lacerta viridis viridis);

Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);

Orbettino (Anguis fragilis fragilis);

Luscengola (Chalcides chalcides); Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus); Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris, Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii); Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata); Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphe longissima romana);

Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica); Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata); Coronella della Gironda (Coronella girondica); Vipera dell' Orsini (Vipera ursinii ursinii).

É vietata l' uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d' acqua dolce

(Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.

La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola) é vietata da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma é consentita per una quantità giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art.4

Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l' esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l' origine e la destinazione.

Art.5

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona.

Art.6

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge é soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

Art.7

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.